

SENATO DELLA
REPUBBLICA

Servizio Studi

*Ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti*

Disegno di legge A.S. 2175

**“Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione”**

Volume I
*Schede di lettura
Testo a fronte*

n. 359/I

Disegno di legge A.S. 2175
**“Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione”**

Volume I
Schede di lettura
Testo a fronte

a cura di:
Maria Teresa Stolfi

con:
Emanuela Catalucci
Luciana Stendardi

Aprile 2003

Classificazione Teseo: Radiotelevisione. Servizio radiotelevisivo. Legge delega. Emittenti radiotelevisive private ed estere

INDICE

| | |
|---|--------|
| Introduzione..... | Pag. 1 |
| Struttura e oggetto del provvedimento | " 3 |
| Testo a fronte A.C. 310-A e A.S. 2175 | " 11 |
| Testo a fronte tra la normativa vigente e le novelle contenute nell'A.S. 2175 | " 53 |
| Senato della Repubblica - Doc. I, n. 2 - Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, 23 luglio 2002..... | " 103 |
| Senato della Repubblica - Resoconto stenografico della seduta pomeridiana del 25 luglio 2002. Dibattito sui temi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica (Doc I, n. 2)..... | " 113 |
| Camera dei deputati - Resoconto stenografico della seduta del 25 luglio 2002. Discussione sui temi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica (Doc I, n. 2) | " 151 |

INTRODUZIONE

Il presente dossier si articola in due volumi. Il primo volume si apre con una sintetica scheda di commento del provvedimento (Atto Senato n. 2175), che è il risultato dell'aggiornamento della scheda di lettura predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati per il testo unificato approvato dalle Commissioni permanenti VII e IX riunite in seduta comune (Atto Camera 310-A), integrato dalle modifiche introdotte durante l'esame in Assemblea.

Segue il testo a fronte tra il contenuto dell'Atto Camera n. 310-A (cioè il predetto testo unificato predisposto dalle Commissioni riunite della Camera per l'Aula) e l'Atto Senato n. 2175, cioè il testo approvato dall'Aula di Montecitorio. L'Atto Senato n. 2175 è stato assegnato all'8^a Commissione permanente del Senato in data 8 aprile 2003.

Si è inoltre ritenuto utile fornire, subito dopo, una comparazione tra la normativa attualmente vigente e le novelle e abrogazioni che l'Atto Senato n. 2175 intende apportare alla normativa stessa.

A completamento della documentazione sono allegati il messaggio sul pluralismo e l'imparzialità dell'informazione che il Capo dello Stato ha indirizzato alle Camere in data 23 luglio 2002 e il dibattito che, in data 25 luglio 2002, si è tenuto nelle Assemblee del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Il volume II è interamente dedicato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di emittenza radiotelevisiva. Di alcune sentenze che hanno costituito punto di riferimento ricorrente nella giurisprudenza della Corte si è ritenuto indispensabile allegare il testo integrale; per le altre si è reputato sufficiente fornire le sole massime.

STRUTTURA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Contenuto

Il testo dell'A.S. 2175, concernente il riassetto del sistema radiotelevisivo, trae origine da un disegno di legge governativo (A.C. 3184) e da 21 proposte di legge abbinata, che intervengono in diversa misura su vari profili della disciplina del sistema delle comunicazioni e, in particolare, sul sistema dell'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale.

Il testo approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati si articola in **5 capi e in 28 articoli** e ripercorre in larga parte la struttura ed i contenuti del disegno di legge A.C. 3184 (il quale era articolato in 5 capi e 24 articoli), affrontando il riordino del sistema radiotelevisivo e dell'assetto della RAI, prevedendo altresì una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione (art. 16)¹. Le principali aree di intervento del testo in esame possono così essere individuate:

- ◆ ridefinizione dei **principi generali e fondamentali del sistema radiotelevisivo**, anche al fine dell'esercizio da parte delle regioni della **potestà legislativa concorrente** in materia di "ordinamento della comunicazione", prevista dal nuovo articolo 117, terzo comma, Cost. (v. **Capo III, art. 16**). Alla individuazione di tali principi dovrebbe concorrere anche il testo unico di cui si prevede l'adozione, sulla base della delega contenuta nel disegno di legge in esame (art. 16)¹. Nell'ambito del **Capo I**, all'articolo 1, la Camera ha stabilito che la legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale regionale e locale *e lo adegua all'avvento* della tecnologia digitale; al comma 2 inoltre la Camera ha precisato che *sono comprese* nell'ambito di applicazione della legge le trasmissioni di programmi televisivi, radiofonici e programmi dati anche ad accesso condizionato nonché la fornitura di servizi interattivi associati di accesso condizionato su frequenze terrestri via cavo e via satellite. All'articolo 3, relativo ai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, sono stati introdotti dall'altro ramo del Parlamento *la lealtà dell'informazione, la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale ed in particolare della dignità della persona, della protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore*, principi garantiti non solo dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nel nostro ordinamento, ma anche *dalle leggi statali e regionali*. All'articolo 4 l'Assemblea della Camera ha modificato soltanto il comma 1, lettera a), *laddove nell'accesso dell'utente si fa riferimento alla fruizione e allo sviluppo delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica, ed il comma 2, volto a favorire la ricezione da parte di cittadini disabili dei programmi radiotelevisivi facendo quindi un riferimento generico e non puntuale ai diversi tipi di programmi come nel testo unificato*. L'articolo 5 contiene poi la novella dell'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dispone che la percentuale del 5% è sostituita da quella del 10% (per tale novella si rinvia al testo a fronte contenuto nel presente dossier). L'unica modifica contenuta nell'articolo 6 è il riferimento puntuale alle *emittenti radiotelevisive in ambito nazionale* (comma 3) laddove si prevede che l'Autorità per le

¹ Nella presente scheda di lettura sono evidenziate in *corsivo* le modificazioni apportate dall'Aula della Camera al testo unificato predisposto dalle Commissioni (v. anche il testo a fronte più oltre in questo Dossier).

garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole per rendere effettiva l'osservanza dei principi definiti dalla legge.

Nel Capo I è contenuto inoltre l'articolo che riguarda la disciplina delle **diffusioni interconnesse** (art. 8). Nell'ambito dell'articolo 8 è stato introdotto dall'Assemblea di Montecitorio il *divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse*. Sono poi contenute norme relative alla **tutela dei minori** nel mezzo televisivo (art. 10). Nell'ambito del Capo I è stata inoltre ampliata la disciplina in materia di **emittenza locale** (v. art. 7). Il testo dell'articolo 7 consiste in una riformulazione di alcuni degli A.C. originari. L'articolo ha quindi introdotto, accanto a principi generali, un complesso di disposizioni, anche di carattere molto puntuale, concernenti l'esercizio dell'attività di trasmissione delle emittenti locali, le interruzioni pubblicitarie, il diritto di cronaca e la comunicazione istituzionale. *Nel passaggio in Assemblea sono state introdotte alcune ulteriori modifiche, tra le quali la disposizione per cui alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale - fermi restando i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera l) - è consentito trasmettere indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore a sei bacini regionali. Inoltre al comma 4 sono state rimodulate le regole per le trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali e al comma 5 è prevista l'adozione di un regolamento da parte del Ministro delle comunicazioni in cui vengono definiti i criteri per la revoca di contributi in favore di emittenti radiofoniche e televisive che diffondono messaggi pubblicitari ingannevoli. Il comma 6 contiene infine la novella dell'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che sostituisce la percentuale 35% con la percentuale 40% (per le novelle si rinvia al testo a fronte contenuto nel presente dossier).*

- ◆ revisione della **disciplina anticoncentrazione (Capo II, artt. 14 e 15)** con l'individuazione di limiti riferiti al "**sistema integrato delle comunicazioni**" (composto da imprese radiotelevisive, imprese dell'editoria anche elettronica, operatori pubblicitari, discografici, produttori e distributori cinematografici). In particolare l'articolo richiama in primo luogo i **limiti alle posizioni dominanti stabiliti dalla legge n. 249/97** (legge Maccanico), che riguardano sia il limite al cumulo dei programmi, sia i limiti alla raccolta delle risorse, individuati con riferimento ai singoli mercati (relativi anche alle varie tipologie di modalità trasmissive), limiti attualmente disciplinati rispettivamente dagli artt. 2, commi 6 e 8 della legge n. 249 del 1997; vengono comunque introdotte **due modifiche puntuali** rispetto ai citati commi 6 e 8 del richiamato articolo 2 della legge n. 249, **la prima** delle quali esclude la possibilità per l'Autorità di stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i tetti antitrust previsti nel comma stesso (20% delle concessioni o autorizzazioni radiotelevisive nazionali su frequenze terrestri), mentre **la seconda** prevede che nel plafond di riferimento per il calcolo dei limiti di raccolta delle risorse pubblicitarie (attualmente fissato al 20%) uno degli elementi non sia il mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie, ma il mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo. *L'articolo 15, ampiamente modificato dall'Aula della Camera, dispone altresì il divieto di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica per qualunque soggetto privato (senza distinzione per la cd. "fase transitoria") e introduce un nuovo limite, dalla data di completamento della conversione alla modalità digitale (fissata dalla disciplina vigente al 2006), per i fornitori di contenuti; il predetto articolo dispone il divieto della titolarità di licenze che*

consentano di diffondere più del 15% del totale dei programmi televisivi in tecnica digitale e introduce altresì il divieto, per i concessionari televisivi nazionali, che controllano una quota superiore o pari al 20% delle risorse, di espandersi nel mercato di quotidiani ed emittenti radiofoniche; inoltre prevede la possibilità per le concessionarie di pubblicità che raccolgano pubblicità o per non più di due emittenti televisive nazionali analogiche o per emittenti digitali che non superino il 20% delle risorse del sistema televisivo (proventi derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione) di raccogliere pubblicità anche per le emittenti locali, di cui non siano controllanti, controllate o collegate; si fa riferimento ai proventi come calcolati in base all'articolo 2, comma 8, della legge n. 249/97.

- ◆ **individuazione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e riforma della RAI**, con la definizione dei tempi e dei modi di avvio del processo di **privatizzazione** della RAI, a partire dal 1° gennaio 2004, con la modifica della durata della **concessione, nonché** della composizione e delle procedure di nomina degli **organi della RAI (Capo IV, artt. 17-21)**. In particolare, l'articolo 17 definisce puntualmente i compiti del servizio pubblico, affidato per concessione ad una S.p.A. sulla base di un contratto *nazionale* di servizio (e di contratti di servizio regionali e per le province autonome di Trento e di Bolzano, ha aggiunto l'Aula di Montecitorio). Tali compiti sono aggiornabili triennialmente in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e all'emergere di nuove esigenze culturali. L'articolo 18 introduce l'obbligo per la società concessionaria di destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una contabilità separata. *Un periodo aggiunto in Aula prevede che la ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.* L'articolo 19 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui vengono attribuiti nuovi e penetranti poteri di indagine e sanzionatori, il compito di verificare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga esercitato nel rispetto dei compiti affidati alla concessionaria dalla legge e dal contratto *nazionale* di servizio e dagli *specifici contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano*. Infine, gli articoli 20 e 21 delineano il nuovo assetto della RAI, riconducendo la RAI-Radiotelevisione Spa alla disciplina generale delle società per azioni e dettando specifiche disposizioni. In particolare, i membri del Consiglio di amministrazione passano da 5 a 9 e la loro nomina (tra persone in possesso di specifici requisiti), che attualmente spetta ai Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, è rimessa all'assemblea dei soci, che li elegge mediante un meccanismo basato su liste "bloccate" concorrenti (metodo d'Hondt). Il comma 5 dell'articolo 20 stabilisce che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprima il proprio parere sulle nomine a maggioranza di due terzi dei suoi componenti sino alla terza votazione. *Dalla quarta - ha aggiunto l'Aula - è sufficiente la maggioranza assoluta.* Sono poi introdotti specifici accorgimenti atti a garantire il

pluralismo e a tutelare le minoranze, nonché ad assicurare un controllo “istituzionale” sull’esercizio dei poteri di competenza dell’azionista pubblico². L’articolo 21, infine, disciplina il processo di “privatizzazione” della RAI, prevedendo il completamento della fusione per incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa (entro il 31 dicembre 2003)³.

- ◆ **disciplina “transitoria”** per la conversione **dalla televisione analogica alla televisione digitale**, e previsione di un complesso di **abrogazioni esplicite**, che riguardano numerose disposizioni di legge, tra le quali la disciplina relativa alle posizioni dominanti di cui alla legge n. 249/1997 (**Capo V, artt. 22-27**). Nell’ambito della articolata disciplina transitoria, denominata “disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale” (art. 23), si stabiliscono le condizioni alle quali i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale possono effettuare la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, *sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della legge*, nonché richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nei termini e nei limiti stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale (art. 23). *L’Assemblea della Camera dei deputati ha inoltre introdotto i commi 6 e 7. Il comma 6 stabilisce le condizioni per ottenere il rilascio della licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale. Il comma 7 regola l’attività dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale. L’articolo 24, anch’esso introdotto dall’Assemblea di Montecitorio, disciplina la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. Viene inoltre precisato come debba essere calcolato - a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, in presenza dell’attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50% della popolazione – il limite antitrust del 20% dei programmi (art. 25, comma 5). Oltre alla previsione di incentivi diretti a consentire l’effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale da parte delle famiglie - la cui disciplina è affidata ad un successivo regolamento governativo - l’articolo 25 ridefinisce le fasi del passaggio al digitale, con l’obbligo per la **società concessionaria** di individuare uno o più bacini di diffusione nei quali **avviare la completa conversione***

² Ad esempio, si prevede:

- la subordinazione dell’efficacia della nomina del Presidente (da parte del Consiglio di amministrazione) al parere favorevole, espresso a maggioranza di due terzi, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (comma 5);
- la riserva alle minoranze assembleari di una quota dei seggi nel consiglio di amministrazione (2 su 5) e nel collegio sindacale (1 su 3) nel caso di presentazione di più liste (comma 6);
- l’affidamento ai Presidenti delle Camere delle determinazioni in ordine all’esercizio del diritto di voto del rappresentante del Ministero delle comunicazioni in sede di deliberazioni sulla nomina (comma 7), sulla revoca o sulla promozione di azione di responsabilità (comma 8) nei confronti degli amministratori.

³ Il processo di privatizzazione (che potrà essere anche parziale e limitato a una minoranza del capitale), attraverso una o più offerte pubbliche di acquisto (OPA), dovrà prendere avvio entro il 31 gennaio 2004 (comma 3). Attesa la previsione di un limite al possesso azionario dell’1%, all’esito del procedimento di dismissione la società concessionaria si configurerà come società ad azionariato diffuso (“public company”). Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alle modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni che intercorrano tra soggetti titolari di un pacchetto azionario superiore al 2% (comma 5). E’ previsto, infine, che i proventi derivanti dalle operazioni di collocamento vengano destinati per il 75% al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e per il restante 25% al finanziamento degli incentivi per l’acquisto o la locazione di decoder (comma 7).

alla modalità digitale entro il 1° gennaio 2005 (art. 25, comma 2). Si stabilisce infine che il termine di validità delle concessioni e autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica *sia prolungato fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale (con correlata cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica)* – v. art. 25, comma 8. Infine il comma 9 autorizza la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo a ridefinire la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte.

- ◆ **delega al Governo** per l'emanazione di un **testo unico** delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione (art. 16) con il quale devono anche essere indicati - sulla base di criteri definiti dal disegno di legge medesimo - i principi nel rispetto dei quali le **regioni** esercitano la **potestà legislativa concorrente** in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale (**Capo III, art. 16, comma 2**). L'originario testo unificato delle Commissioni riunite prevedeva invece la redazione di un "codice della radiotelevisione", nel quale fossero riunite le disposizioni sia legislative che regolamentari. L'articolo in questione rinvia, per la definizione dei principi fondamentali, agli articoli di cui al Capo I (nel loro complesso) e contestualmente prevede ulteriori principi fondamentali. *Tra tali principi, al comma 2, lettera f), l'Aula ha aggiunto la legittimazione in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a stipulare, previa intesa con il Ministro delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione.*
- ◆ disciplina della **tutela dei minori** nella programmazione televisiva (art. 10). Si prevede, in particolare, il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione "TV e minori" (approvato il 29 novembre 2002), con la conseguente rimodulazione - in un'ottica di sostanziale inasprimento delle pene - delle procedure sanzionatorie. *L'Aula della Camera ha soppresso l'originario comma 2 del testo di Commissione, relativo ai caratteri dei programmi televisivi trasmessi fra le ore 7 e le ore 22.30. Il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce inoltre, in un periodo aggiunto dall'Aula, che specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Il comma 8, anch'esso aggiunto dall'Aula, prevede infine che il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, disponga la realizzazione di campagne scolastiche di informazione per favorire un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché trasmissioni con le medesime finalità rivolte ai genitori.*
- ◆ L'articolo 27 prevede abrogazioni esplicite di alcune parti delle seguenti leggi: legge 25 febbraio 1987, n. 6; decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; legge 25 giugno 1993, n. 206; decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 (si vedano gli appositi testi a fronte nel presente dossier).

Testo a fronte A.C. 310-A e A.S. 2175

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità).</p> <p>1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e adegua tale assetto agli sviluppi determinati dall'avvento della tecnologia digitale e dal processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 1. (Ambito di applicazione e finalità)</p> <p>1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.</p> |
| <p>2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.</p> | <p>2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 2. (Definizioni).</p> <p>1. Ai fini della presente legge si intende per:</p> <p>a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;</p> <p>b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative <i>teletext</i> e le pagine di dati;</p> | <p style="text-align: center;">Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> |
| <p>c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;</p> <p>d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o</p> | <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|--|
| dei suoni e dei relativi dati; | |
| <p>e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;</p> <p>f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;</p> | <p>e) <i>Identica</i></p> <p>f) <i>Identica</i></p> |
| <p>g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;</p> <p>h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge;</p> | <p>g) <i>Identica</i></p> <p>h) <i>Identica</i></p> |
| <p>i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;</p> <p>l) "ambito locale" l'esercizio dell'attività radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti, rispettivamente, a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest'ultima regione limitrofa alla Calabria ed alla Sardegna, nonché l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, di norma regionali o provinciali; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica è unico e</p> | <p>i) <i>Identica</i></p> <p>l) «ambito locale»</p> <p>l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi; l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;</p> | <p>territorio di una sola regione o di una sola provincia, con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi; l'espressione «ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;</p> |
| <p>m) "opere europee" le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.</p> | <p>m) <i>Identica</i> 1) <i>Identico</i> 2) <i>Identico</i> 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 3 (Principi fondamentali).</p> <p>1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 3 (Principi fondamentali)</p> <p>1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della protezione e promozione del benessere e della salute fisica e mentale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 4 (Principi a garanzia degli utenti).</p> <p>1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura,</p> | <p style="text-align: center;">Art. 4 (Principi a garanzia degli utenti)</p> <p>1. Identico a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura,</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| favorendo a tal fine lo sfruttamento, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni; | favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo , in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni; |
| <p>b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocano discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legge;</p> | <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> |
| <p>d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello <i>sponsor</i>, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legge in relazione alla natura dell'attività dello <i>sponsor</i> o all'oggetto della trasmissione;</p> <p>e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;</p> | <p>d) <i>Identica</i></p> <p>e) <i>Identica</i></p> |
| <p>f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;</p> <p>g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in</p> | <p>f) <i>Identica</i></p> <p>g) <i>Identica</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|--|
| quanto aventi particolare rilevanza per la società. | |
| 2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago , prevedendo a tal fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. | 2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi , prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. |
| 3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia. | 3. <i>Identico</i> |
| <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo).</i></p> <p>1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi: a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tal fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;</p> | <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)</i></p> <p>1. <i>Identico</i> a) <i>Identica</i></p> |
| b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete e del regime dell'autorizzazione per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; | b) <i>Identica</i> |
| c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi; | c) <i>Identica</i> |
| d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno | d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale ed in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;</p> | <p>stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ai fornitori di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;</p> |
| <p>e) obbligo per gli operatori di rete: 1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;</p> | <p>e) <i>Identica</i> 1) <i>Identico</i></p> |
| <p>2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedono la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;</p> | <p>2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;</p> |
| <p>3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;</p> | <p>3) Identico</p> |
| <p>f) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione; 2) l'operatore di rete che sia anche fornitore di</p> | <p>f) <i>Identica</i> 1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione; 2) l'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite;</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|---|
| contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato è tenuto alla separazione societaria; | |
| <p>g) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati ed informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;</p> <p>h) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.</p> | <p>g) <i>Identica</i></p> <p>h) <i>Identica</i></p> |
| | <p>2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».</p> |
| <p>Art. 6 (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo).</p> <p>1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un pubblico servizio ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.</p> | <p>Art. 6 (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)</p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| <p>2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:</p> <p>a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti nei telegiornali e nei giornali radio, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;</p> <p>b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;</p> <p>c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;</p> <p>d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;</p> <p>e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.</p> | <p>2. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p> <p>e) <i>Identica</i></p> |
| <p>3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole e criteri per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.</p> | <p>3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e criteri per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.</p> |
| <p>4. La presente legge individua gli ulteriori e</p> | <p>4. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|---|
| <p>specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile ed il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.</p> | |
| <p>5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.</p> | <p>5. <i>Identico</i></p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale).</i></p> <p>1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse regionale o locale)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| <p>2. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.</p> | <p>2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.</p> |
| <p>3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino d'utenza in ambito locale e più di sei per bacini anche non limitrofi. E' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di</p> | <p>3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| <p>entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.</p> | <p>Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.</p> |
| <p>4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale è consentita alle emittenti radiotelevisive locali sia la trasmissione di programmi, sia la trasmissione di messaggi pubblicitari differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza. Successivamente all'attuazione del suddetto piano tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Anche a tal fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale la concessione o l'autorizzazione sono titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazioni a tal fine necessari anche per i transiti di servizio e anche tra emittenti e anche per la trasmissione dei dati e dei servizi di informazione indipendentemente dal loro ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo. L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie proprie e di altre emittenti anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche per i transiti di servizio, di ponti mobili nonché per i tele allarmi direzionali da parte di concessionari od autorizzati radiofonici in ambito locale e nazionale o televisivi in ambito locale non comporta in alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre a quello previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione.</p> | <p>4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi e messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.</p> |
| <p>5. Ai titolari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo o via satellite, è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per non più di tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sono consentite l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, materiali sonori e informazioni, nonché di</p> | <p>Soppresso</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.</p> | |
| <p>6. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale, regionale e provinciale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 35 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze od incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente.</p> | <p>5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulità popolare.</p> |
| | <p>6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».</p> |
| <p>7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata comprese tra 90 e 109 minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare</p> | <p>7. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.</p> | |
| <p>8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificata dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".</p> | <p>8. <i>Identico</i></p> |
| <p>9. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e nazionale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea.</p> | <p>9. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea.</p> |
| <p>10. Le somme di cui al comma 9 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.</p> | <p>10. <i>Identico</i></p> |
| <p>11. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 9 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione ed alla applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II,</p> | <p>11. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| della legge 24 novembre 1981, n. 689. | |
| <p>12. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.</p> | <p>12. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Diffusioni interconnesse).</i></p> <p>1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti radiotelevisive".</p> | <p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Diffusioni interconnesse)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| | <p>2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.</p> |
| <p>2. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive".</p> | <p>3. <i>Identico</i></p> |
| <p>3. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.</p> | <p>4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.</p> |
| <p>4. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro,</p> | <p>5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro,</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|--|
| <p>che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.</p> | <p>che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.</p> |
| | <p>6. È fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.</p> |
| <p>5. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.</p> | <p>7. <i>Identico</i></p> |
| <p>Art. 9 <i>(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi).</i></p> <p>1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di 180 giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo".</p> | <p>Art. 9 <i>(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| <p>Art. 10 <i>(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).</i></p> <p>1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002.</p> | <p>Art. 10 <i>(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)</i></p> <p>1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|---|
| | recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. |
| <p>2. Le emittenti televisive sono tenute a fare in modo che la programmazione dalle ore 7,00 alle ore 22,30, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore e del ruolo educativo della famiglia nei confronti della fruizione televisiva del minore, tenga conto delle esigenze di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di impresa.</p> | Soppresso |
| <p>3. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.</p> | <p>2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.</p> |
| <p>4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato ed indipendentemente dall'azione penale".</p> | <p>3. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte viene data pubblicità secondo quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione TV e minori.».</p> |
| 5. In caso di violazione delle norme in materia di | 4. In caso di violazione delle norme in materia di |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|---|
| tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. | tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. |
| 6. Le sanzioni pecuniarie previste al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevate rispettivamente a 25.000 e a 350.000 euro. Non è ammessa oblazione. | 5. Identico |
| 7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni adottate. | 6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. |
| 8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni". | 7. Identico |
| | 8. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi. |
| 9. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. | 9. Identico |
| <p style="text-align: center;">Art. 11 (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea).</p> <p>1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito</p> | <p style="text-align: center;">Art. 11 (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)</p> <p>1. Identico</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|---|
| <p>nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di <i>teletext</i>, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 12 (<i>Uso efficiente dello spettro elettromagnetico</i>).</p> <p>1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad esse assegnate, ed in particolare a:</p> <p>a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;</p> <p>b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica ed ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;</p> <p>c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale;</p> <p>d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;</p> <p>e) assicurare la piena copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;</p> <p>f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze, anche in Stati confinanti con il territorio nazionale.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 12 (<i>Uso efficiente dello spettro elettromagnetico</i>)</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p> <p>e) <i>Identica</i></p> <p>f) <i>Identica</i></p> |
| <p>2. Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.</p> | <p>2. <i>Identico</i></p> |
| <p>3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.</p> | <p>3. <i>Identico</i></p> |
| <p>4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene</p> | <p>4. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|---|
| secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. | |
| 5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122. | 5. <i>Identico</i> |
| 6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione. | 6. <i>Identico</i> |
| 7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete. | 7. <i>Identico</i> |
| <p style="text-align: center;">Art. 13 (<i>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i>).</p> <p>1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 13 (<i>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i>)</p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| 2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. | 2. <i>Identico</i> |
| <p style="text-align: center;">Capo II TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (<i>Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>).</p> <p>1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito</p> | <p style="text-align: center;">Capo II TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (<i>Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni</i>)</p> <p>1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|--|
| regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dagli articoli 15 e 16. | regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15 . |
| 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. | 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. |
| 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui agli articoli 15 e 16, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio ed indicando l'impresa o il gruppo di imprese ed il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. | 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15 , adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| 4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli. | 4. <i>Identico</i> |
| 5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse. | 5. <i>Identico</i> |
| Art. 15 <i>(Limiti al cumulo dei programmi televisivi o radiofonici).</i> | Art. 15. <i>(Divieto di posizioni dominanti)</i> 1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| | più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica. |
| <p>1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.</p> | <p>2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.</p> |
| | <p>3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.</p> |
| | <p>4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p> |
| <p>Art. 16 <i>(Limiti alla raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni)</i></p> <p>1. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.</p> | <p>Soppresso</p> |
| <p>2. I ricavi di cui al comma 1 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da</p> | |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da attività promozionali, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni e abbonamenti, da prestazione di servizi.</p> | |
| <p>3. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.</p> | |
| <p>4. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Capo III PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DELLA RADIOTELEVISIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione).</i></p> <p>1. Il Governo, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dei pareri previsti al comma 3, un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione, denominato "codice della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.</p> <p>2. Il codice della radiotelevisione indica anche i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale. A tale fine sono da qualificare come principi fondamentali quelli posti dal Capo I ed i seguenti principi:</p> <p>a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande</p> | <p style="text-align: center;">Capo III PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione)</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.</p> <p>2. Il testo unico della radiotelevisione indica anche i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale. A tale fine sono da qualificare come principi fondamentali quelli posti dal Capo I della presente legge e i seguenti principi:</p> <p>a) <i>Identica</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;</p> <p>b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;</p> <p>c) attribuzione ad organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;</p> | <p>b) <i>Identica</i></p> <p>c) <i>Identica</i></p> |
| <p>d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;</p> <p>e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;</p> | <p>d) <i>Identica</i></p> <p>e) <i>Identica</i></p> |
| | <p>f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>f) ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.</p> | <p>Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.</p> |
| <p>3. Lo schema del decreto di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni", è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.</p> | <p>3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.</p> |
| <p>4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.</p> | <p>4. <i>Identico</i></p> |
| <p style="text-align: center;">Capo IV COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).</i></p> <p>1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto di servizio nazionale stipulato con il Ministero delle comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali</p> | <p style="text-align: center;">Capo IV COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)</i></p> <p>1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| <p>contratti sono rinnovati ogni tre anni.</p> | <p>Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.</p> |
| <p>2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro ed in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;</p> | <p>2. <i>Identico</i></p> <p>a) <i>Identica</i></p> <p>b) <i>Identica</i></p> |
| <p>c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;</p> <p>d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;</p> <p>e) la predisposizione annuale di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo, e l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive speciali per l'estero;</p> | <p>c) <i>Identica</i></p> <p>d) <i>Identica</i></p> <p>e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;</p> |
| <p>f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia</p> | <p>f) <i>Identica</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| <p>Giulia;</p> <p>g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;</p> <p>h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;</p> <p>i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;</p> <p>l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>m) la costituzione di una società per la produzione e la diffusione all'estero di programmi di cultura italiana in lingue straniere;</p> <p>n) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;</p> <p>o) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>p) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;</p> | <p>g) <i>Identica</i></p> <p>h) <i>Identica</i></p> <p>i) <i>Identica</i></p> <p>l) <i>Identica</i></p> <p>Soppresso Cfr. lettera e)</p> <p>m) <i>Identica</i></p> <p>n) <i>Identica</i></p> <p>o) <i>Identica</i></p> |
| <p>q) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali ed in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>r) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di <i>handicap</i> sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;</p> <p>s) la valorizzazione ed il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b);</p> <p>t) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.</p> | <p>p) <i>Identica</i></p> <p>q) <i>Identica</i></p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p> <p>s) <i>Identica</i></p> |
| <p>3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidate alle stesse.</p> | <p>3. <i>Identico</i></p> |
| <p>4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori</p> | <p>4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| <p>obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico ed alle mutate esigenze culturali.</p> | <p>obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.</p> |
| <p>5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.</p> | <p>5. <i>Identico</i></p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).</i></p> <p>1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispose il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| <p>2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV</p> | <p>2. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. | |
| 3. L'ammontare del canone di abbonamento è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il 10 gennaio di ciascun anno, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno in corso per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato per l'anno in corso e le esigenze di sviluppo tecnologico dell'impresa. | 3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo , in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica. |
| 4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo. | 4. <i>Identico</i> |
| <p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Verifica dell'adempimento dei compiti).</i></p> <p>1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</i> C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e del contratto di servizio, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Verifica dell'adempimento dei compiti)</i></p> <p>1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</i> C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.</p> |
| 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto di servizio, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito | 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati , notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| prima della chiusura di questa. | ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa. |
| 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. | 3. <i>Identico</i> |
| 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. | 4. <i>Identico</i> |
| 5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. | 5. <i>Identico</i> |
| 6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. | 6. <i>Identico</i> |
| 7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. | 7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. |
| 8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato | 8. <i>Identico</i> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| <p>come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.</p> | |
| <p>9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.</p> | <p>9. <i>Identico</i></p> |
| <p>Art. 21 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).</p> <p>1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> | <p>Art. 20 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| <p>2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.</p> | <p>2. <i>Identico</i></p> |
| <p>3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p> | <p>3. <i>Identico</i></p> |
| <p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.</p> | <p>4. <i>Identico</i></p> |
| <p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p> | <p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti sino alla terza votazione. Dalla successiva è sufficiente la maggioranza assoluta.</p> |
| <p>6. L'elezione degli amministratori avviene mediante</p> | <p>6. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---------------------------|
| <p>voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 7, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati, fermo restando che due amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.</p> | |
| <p>7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che la trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.</p> | <p>7. <i>Identico</i></p> |
| <p>8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei</p> | <p>8. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|--|
| confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere e comunicata al Ministero medesimo. | |
| 9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia. Alla data di cui al precedente periodo il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono automaticamente e il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio. | 9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 21 , comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria, e le altre norme che regolano la materia. Alla data di cui al precedente periodo il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale in carica decadono automaticamente e il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio. |
| <p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).</i></p> <p>1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| 2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione. | 2. <i>Identico</i> |
| 3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, | 3. <i>Identico</i> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|---|
| convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. | |
| 4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto. | 4. <i>Identico</i> |
| 5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo. | 5. <i>Identico</i> |
| 6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda. | 6. <i>Identico</i> |
| 7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4. | 7. <i>Identico</i> |
| Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E | Capo V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">ABROGAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale).</i></p> <p>1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione ed osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.</p> | <p style="text-align: center;">ABROGAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art 22 <i>(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> |
| <p>2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze ed in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p> | <p>2. <i>Identico</i></p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale).</i></p> <p>1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 284 del 6 dicembre 2001, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)</i></p> <p>1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.</p> |
| <p>2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché sugli impianti acquisiti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.</p> | <p>2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> |
| <p>3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività radiotelevisiva in ambito nazionale o</p> | <p>3. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|--|
| locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. | |
| 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale. | 4. <i>Identico</i> |
| 5. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni. | 5. <i>Identico</i> |
| | 6. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro tre mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale. |
| | 7. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale. |
| 6. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249. | 8. <i>Identico</i> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|--|
| 7. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità. | 9. <i>Identico</i> |
| 8. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. | 10. <i>Identico</i> |
| 9. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale. | 11. <i>Identico</i> |
| 10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 dell'allegato A annesso al regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1^ marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86 del 12 aprile 2000. | 12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 dell'allegato A annesso al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi , di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86 del 12 aprile 2000. |
| | 13. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e in particolare gli articoli da 3 a 9. |
| | 14. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25. |
| | <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)</i></p> <p>1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;</p> <p>b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| | <p>programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;</p> <p>c) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione;</p> <p>d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;</p> <p>e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;</p> <p>f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo.</p> |
| | <p>2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni stabilisce un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.</p> |
| | <p>3. All'articolo 1, comma 2-quater, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i» sono soppresse.</p> |
| <p>Art. 25 <i>(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).</i></p> <p>1. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:</p> <p>a) entro il 1^o gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;</p> <p>b) entro il 1^o gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.</p> | <p>Art. 25 <i>(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>2. La società concessionaria di cui al comma 1, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla modalità digitale.</p> | <p>2. La società concessionaria di cui al comma 1, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.</p> |
| <p>3. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 1, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.</p> | <p>3. <i>Identico</i></p> |
| <p>4. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 22 della presente legge, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.</p> | <p>4. Con regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le misure tecniche e, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge, conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.</p> |
| <p>5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, durante la quale si determina il progressivo ampliamento del numero globale dei programmi irradiabili e assentibili, e fino alla data di cessazione delle trasmissioni analogiche, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 15, comma 1, è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi o radiofonici concessi o irradiati, anche ai sensi dell'articolo 24, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri, indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.</p> | <p>5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.</p> |
| <p>6. Il criterio di calcolo di cui al comma 5 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.</p> | <p>6. <i>Identico</i></p> |
| <p>7. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva</p> | <p>7. <i>Identico</i></p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|--|---|
| dei blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 5. | |
| 8. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale è prolungato sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in modalità digitale. | 8. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica è prolungato fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. |
| | <p>9. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Conseguentemente, all'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703». Conseguentemente, all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Sono abrogate le seguenti norme: a) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223; b) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249;</p> | <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) <i>Identica alla lettera f)</i> Soppressa b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25</p> |

| A.C. 310-A | A.S. 2175 |
|---|---|
| <p>c) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;</p> <p>d) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;</p> <p>e) capo I del titolo II del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;</p> <p>f) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, della presente legge;</p> <p>g) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, della presente legge;</p> <p>h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;</p> <p>i) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483.</p> | <p>febbraio 1987, n. 67;</p> <p>c) <i>Identica alla lettera a)</i></p> <p>d) <i>Identica alla lettera i)</i></p> <p>Soppressa</p> <p>e) <i>Identica alla lettera g)</i></p> <p>f) <i>Identica alla lettera c)</i></p> <p>g) <i>Identica alla lettera d)</i></p> <p>h) <i>Identica</i></p> <p><i>Cfr. lettera d)</i></p> |
| <p>Art. 27 <i>(Entrata in vigore).</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p> | <p>Art. 28 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. <i>Identico</i></p> |

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|--|
| <p>radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;</p> <p>la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.</p> <p>Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge.</p> <p>3. Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile.</p> <p>4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;</p> <p>disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;</p> <p>indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;</p> <p>approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione;</p> <p>riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;</p> <p>formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;</p> <p>analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;</p> <p> riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle</p> | <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> <p style="text-align: center;"><i>Il seguente articolo 4 rimane vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile.</i></p> |

| <p align="center">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|---|
| <p>attività e sui programmi della Commissione; elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8; esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.</p> <p>La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.</p> <p>Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.</p> <p>5. [Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.</p> <p>La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.</p> <p>Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.</p> <p>Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali secondo le norme della Commissione parlamentare]⁴.</p> <p>6. Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione</p> | <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a)</p> <p align="center"><i>Il seguente articolo 6 rimane vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile.</i></p> |

⁴ Articolo già abrogato dall'art. 7, L. 6 agosto 1990, n. 223.

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|--|
| <p>sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.</p> <p>La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:</p> <p>a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali; b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessi; c) alle esigenze di varietà della programmazione.</p> <p>La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.</p> <p>Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.</p> <p>I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.</p> <p>I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.</p> <p>7. Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.</p> <p>Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.</p> <p>La richiesta deve essere presentata al direttore della</p> | <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|--|
| <p>rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si è verificata.</p> <p>Il direttore competente è tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.</p> <p>Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.</p> <p>Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.</p> <p>La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già incorsi.</p> <p>8. [Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui: sei eletti dall'assemblea dei soci; dieci eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.</p> <p>Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.</p> <p>Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.</p> <p>Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.</p> <p>Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accettarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.</p> <p>Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo</p> | <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

⁵ Articolo già abrogato dall'art. 6, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

| <p align="center">NORMA VIGENTE</p> <p align="center">L. 14 aprile 1975 n. 103</p> <p>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|---|
| <p>globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo]⁵</p> <p>9. [La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria]⁶</p> <p>10. [Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggruppamento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare]⁷</p> <p>11. [Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare.</p> <p>A tal fine presiede all'organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione]⁸</p> <p>12. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento dell'indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.</p> <p>Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.</p> <p>In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui</p> | <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

⁶ Articolo già abrogato dall'art. 5, L. 25 giugno 1993, n. 206.

⁷ Articolo già abrogato dall'art. 5, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

⁸ Articolo già abrogato dall'art. 8, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|--|
| <p>due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.</p> <p>Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.</p> <p>13. [L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per: assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 1 della presente legge; garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali; favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo dell'azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura; garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.</p> <p>L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene all'impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

⁹ Articolo già abrogato dall'art. 9, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

| <p align="center">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|--|
| <p>Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.</p> <p>Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.</p> <p>I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati alla Commissione parlamentare.</p> <p>I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente dell'impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.</p> <p>Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.</p> <p>Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.</p> <p>Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.</p> <p>Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.</p> <p>Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.</p> <p>Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predisporre le strutture produttive ed operative</p> | |

| <p align="center">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|---|
| <p>1944, n. 347. Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonché la misura di canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo. Con effetto dal 1 gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal D.M. 30 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente già versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.</p> <p>16. La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni. Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1 gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione. La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione di cui al successivo art. 46.</p> <p>17. Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'art. 10 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella L. 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>18. La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la società stessa può richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobile club d'Italia è tenuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.</p> <p>19. La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni: a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmettenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;</p> | <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> <p align="center"><i>Vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile con la presente legge.</i></p> <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> <p align="center"><i>Il seguente articolo 19 rimane vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile, nella formulazione così novellata dall'articolo 24, comma 9</i></p> <p>19. La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni: a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmettenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge; b) a predisporre annualmente, sulla base delle</p> |

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|--|
| <p>b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali [ad onde corte per l'estero, ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1132, e del D.P.R. 5 agosto 1962, n. 1703];</p> <p>c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p> <p>20. I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.</p> <p>Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46 [mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7, maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703].</p> <p>Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.</p> <p>L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31</p> | <p>direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali.</p> <p>c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Il seguente articolo 20 rimane vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile, nella formulazione così novellata dall'articolo 25, comma 9</i></p> <p>20. I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.</p> <p>Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 46.</p> <p>Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.</p> <p>L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire</p> |

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|---|
| <p>dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla L. 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1 gennaio 1977.</p> <p>L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.</p> <p>La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.</p> <p>Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16 con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.</p> <p>21. [La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'art. 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa. La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle</p> | <p>6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla L. 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1 gennaio 1977.</p> <p>L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.</p> <p>La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.</p> <p>Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 16 con la convenzione di cui al successivo articolo 46. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.</p> <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

| <p align="center">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|---|
| <p>trasmissioni sia televisive sia radiofoniche. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso. Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi]¹⁰.</p> <p>22. La società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni. Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>23. [Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. Il collegio è composto: da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; da tre componenti effettivi e un supplente eletti dall'assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio. Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge]¹¹.</p> <p align="center">TITOLO II Degli impianti di diffusione sonora e televisiva</p> | <p><i>Vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile.</i></p> <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

¹⁰ Articolo già abrogato dall'art. 8, L. 6 agosto 1990, n. 223.

¹¹ Articolo già abrogato dall'art. 7, D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

| <p align="center">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|---|
| <p align="center">via cavo</p> <p>24. [L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti. Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite. Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze e può essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi artt. 26 e 30]¹².</p> <p>25. [Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di esso, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio]¹³.</p> <p>26. [Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge. L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocità; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente. Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa. Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la</p> | <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

¹² Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

¹³ Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|---|
| <p>loro installazione.</p> <p>Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione dell'autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche. L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dall'autorizzazione prevista all'articolo 30.</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'articolo 24; 2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti; 3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione; 4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti. <p>La decadenza è disposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)]¹⁴.</p> <p>27. [L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.</p> <p>L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni]¹⁵.</p> <p>28. [Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, è tenuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo; | <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

¹⁴ Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

¹⁵ Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|---|
| <p>b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24]¹⁶.</p> <p>29. [Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali sono stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi]¹⁷.</p> <p>30. [La regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'art. 26.</p> <p>L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.</p> <p>L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione; 2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari; 3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c). <p>Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere ricavati alla pubblicità locale, non può superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione; b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere; c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio. <p>Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.</p> <p>Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative]¹⁸.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

¹⁶ Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

¹⁷ Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

¹⁸ Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|--|
| <p>31. [Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47]¹⁹.</p> <p>32. [Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate. Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa]²⁰.</p> <p>33. [L'autorizzazione di cui all'art. 26 è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente. Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:²¹].²²</p> <p>34. [Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo]²³.</p> <p>35. [I titolari degli impianti di cui all'articolo 24, già installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma]²⁴.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

¹⁹ Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

²⁰ Articolo già abrogato dall'art. 1, D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

²¹ La nuova voce modifica il testo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

²² Articolo già abrogato dall'art.1, D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

²³ Articolo già abrogato dall'art. 1, D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

²⁴ Articolo già abrogato dall'art. 1. D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

| <p align="center">NORMA VIGENTE</p> <p align="center">L. 14 aprile 1975 n. 103</p> <p align="center">Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|---|
| <p>Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio. Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma²⁵.</p> <p>36. [Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonché a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato]²⁶.</p> <p>37. [Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino con più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. È altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale. Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 31. Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156²⁷, così come sostituito dall'articolo 45 della presente legge]²⁸.</p> | <p align="center"><i>Abrogato</i> (Articolo 27, lettera a))</p> |

²⁵ Articolo già abrogato dall'art. 1, D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

²⁶ Articolo già abrogato dall'art. 1, D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

²⁷ Articolo già abrogato dall'art. 1, D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

| <p align="center">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|---|
| <p align="center">TITOLO III</p> <p>Degli impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali</p> <p>38. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.</p> <p>39. L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche; appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri; rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti. Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora: venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione; si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità; non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi</p> | <p align="center"><i>Il Titolo rimane vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile.</i></p> |

²⁸ Articolo già abrogato dall'art. 1, D.L.gs. 22 febbraio 1991, n. 73.

| <p align="center">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p align="center">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|--|
| <p>dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione; non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III. Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 26. 40. L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario. In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge. Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38. 41. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione. Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente. Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente: 42. Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'articolo 38, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate. Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti</p> | |

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|---|
| <p>della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.</p> <p>43. L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla riscossione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.</p> <p>Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.</p> <p>Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.</p> <p>I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo 39.</p> <p>Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'articolo 41, ad eccezione del terzo comma.</p> <p>Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.</p> <p>L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.</p> <p>Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.</p> <p>43-bis. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna.</p> <p>44. I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di</p> | |

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|--|
| <p>pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.</p> <p>Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'articolo 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.</p> <p>Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche d'ufficio.</p> <p>Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p>Modifiche agli artt. 1, 183 e 195 del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.</p> <p>45. Gli artt. 1, 183 e 195 del Testo Unico in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 1</i> <i>(Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni.)</i></p> <p>Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto di pacchi e colli; i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo. <p>Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali; b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo <p style="text-align: center;"><i>Articolo 183</i> <i>Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze.</i></p> <p>Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma</p> | <p style="text-align: center;"><i>Il Titolo rimane vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile.</i></p> |

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|---|--|
| <p>secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione. Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti si uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale. Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione .</p> <p style="text-align: center;">Art. 195 <i>(Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione -Sanzioni)</i></p> <p>Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:</p> <p>1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici; Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione. Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi²⁹».</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V</p> | <p style="text-align: center;"><i>Il Titolo rimane vigente ai sensi dell'art. 27, lettera a), in quanto compatibile.</i></p> |

²⁹ Articolo successivamente modificato dall'art. 30, L. 6 agosto 1990, n. 223.

| <p style="text-align: center;">NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.</p> | <p style="text-align: center;">NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175</p> |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Disposizioni transitorie e finali</p> <p>46. Dal 1 dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da «le attività pubblicitarie» fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.</p> <p>Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.</p> <p>La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.</p> <p>Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.</p> <p>47. Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1 dicembre 1974.</p> <p>Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.</p> <p>48. Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonché quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della</p> | |

| NORMA VIGENTE L. 14 aprile 1975 n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. | NORMA MODIFICATA DALL'A.S. 2175 |
|--|--|
| Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione. 49. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | |